COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

	PAG.
Congedi:	
Presidente	903
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Breganze ed altri: Disposizioni sulla no-	
mina a magistrato d'appello (Modificata dal Senato) (1745-B)	903
Presidente 903, 905	, 906
Dell'Andro	906
FORTUNA	906
Pellegrino	906
REALE, Ministro di grazia e giustizia .	903
VALIANTE, Relatore	903
Votazione segreta:	
Presidente	907

La seduta comincia alle 9,40.

DELL'ANDRO, Segretario, legge il verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bova e Verga.

Discussione e approvazione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Breganze e altri: Disposizioni sulla nomina a magistrato d'appello (Modificata dal Senato) (1745-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Breganze, Amatucci, Bonaiti, Bosisio, De Leonardis, Migliori, Pennacchini e Ruffini: « Disposizioni sulla nomina a magistrato d'appello », già approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 dicembre 1965 e modificata dal Senato nella seduta del 12 luglio 1966.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole in relazione all'onere previsto nell'articolo 11, modificato dal Senato.

Sulle modifiche apportate dal Senato, ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Va-

VALIANTE, Relatore. Il testo della proposta di legge Breganze è rimasto sostanzialmente invariato dopo l'esame del Senato, che ha modificato solamente, su richiesta del Governo, l'articolo 11. Queste modifiche apportate all'articolo 11 migliorano, a mio avviso, la disposizione, rendendola più chiara ed equa.

All'articolo 11 la Camera aveva previsto la cessazione, alla data di entrata in vigore di questa legge, dell'espletamento degli scru-

tini in corso e la continuazione, invece, dell'espletamento delle revisioni in corso. Questo primo comma dell'articolo 11 è rimasto invariato nel testo del Senato, salvo la specificazione che si tratta degli scrutini per la nomina a magistrato d'appello.

Al secondo comma la Camera aveva stabilito che il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore sempre di questa legge fosse equiparato a tutti gli effetti alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, prevista nell'articolo 1. Il Senato ha lasciato sostanzialmente immutato il nostro testo, sopprimendo solamente le parole « a tutti gli effetti », che si riferivano all'equiparazione.

Per quanto riguarda i magistrati non ancora valutati o non valutati favorevolmente, la Camera aveva previsto che venissero valutati secondo le disposizioni di questa legge, cioè con la duplice valutazione del Consiglio giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura. Considerando che la nuova normativa stabiliva ovviamente solo per l'avvenire, è implicito che né costoro né gli altri già promossi per concorso o scrutinio potessero pretendere che gli effetti della nomina decorressero anche per loro al compimento del sedicesimo anno, come previsto all'articolo 1.

Al Senato, tuttavia, nel corso della discussione su questo articolo 11, si osservò che la formulazione del terzo comma avrebbe determinato, in futuro, molti equivoci. La obiezione avanzata al Senato è, a mio avviso, fondata. La possibilità di equivoco viene superata con la nuova formulazione dell'articolo 11 approvata dal Senato, per cui i magistrati, oggi non valutati o valutati negativamente, sempreché siano, ai sensi delle nuove norme, valutati positivamente dal Consiglio superiore della magistratura, vedranno decorrere gli effetti giuridici della loro nomina a magistrato di corte d'apello dal 31 dicembre 1962.

Agli effetti economici, la nomina decorre dall'entrata in vigore della presente legge, a meno che non possano beneficiare di più favorevoli disposizioni previste dalla legge del 1963, n. 1. Questa norma è contenuta nel quarto comma dell'articolo 11.

Per quanto riguarda, invece, i magistrati i cui scrutini sono ancora in corso, il quarto comma dell'articolo 11 approvato dal Senato stabilisce che essi vengono nominati magistrati di corte d'appello con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data del compimento dei sedici anni di carriera e, agli ef-

fetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Nel testo della Camera, era prevista la decorrenza dal 31 dicembre 1962 per effetti giuridici e dal 31 dicembre 1963 per effetti economici; ritengo che la formulazione approvata dal Senato sia più esatta di quella della Camera.

Al quinto comma dell'articolo 11 approvato dal Senato viene fatta una precisazione che concerne i magistrati promossi in soprannumero, secondo le disposizioni della legge Bosco, del 1963 che prevedeva la nomina di magistrati di corte d'appello nel numero corrispondente ai posti vacanti; in caso di mancanza di posti vacanti, i magistrati potevano conseguire la nomina con decorrenza dal 30 giugno dell'anno successivo. Queste disposizioni della legge Bosco sono già state applicate per due scrutini ma, anche se tutti i magistrati sono stati immessi in un ruolo, molti hanno, tuttavia, ricoperto posti diversi da quelli per cui era stato indetto lo scrutinio.

Per tutti questi magistrati viene stabilito, al quinto comma dell'articolo 11 approvato dal Senato, la decorrenza dal 31 dicembre 1962 degli effetti giuridici.

Il sesto comma del testo del Senato riproduce esattamente l'ultimo comma del testo approvato dalla Camera.

Quindi, complessivamente, a me pare che con l'emendamento governativo, accolto dal Senato, sia stata fatta un'utile precisazione quanto alla decorrenza ai fini giuridici delle varie ipotesi di nomina. L'emendamento, infatti, stabilisce che in nessun caso la decorrenza può essere anteriore al 31 dicembre 1962 anche se i magistrati abbiano raggiunto l'anzianità necessaria in un periodo precedente. Esso, inoltre, precisa, che la decorrenza agli effetti economici si ha dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, mentre la nostra Commissione aveva stabilita e la Camera approvata, la data del 31 dicembre 1963 per coloro che avessero già maturata l'anzianità sufficiente.

Si tratta di una precisazione che ci dispensa dall'indicare la copertura anche perché, trattandosi di spesa obbligatoria, va compresa negli stanziamenti dello stato di previsione in corso. Credo, per altro, sia utile sottolineare che il meccanismo della presente legge non potrà avere concreta applicazione nel corso di quest'anno per cui, presumibil-

mente, non impegnerà gli stanziamenti dell'esercizio in corso. Anche se la legge fosse promulgata immediatamente, le nuove nomine non potranno aver luogo prima del 1967.

Data l'utilità della modifica apportata dal Senato prego la Commissione di considerare, l'opportunità di approvare integralmente l'articolo 11.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Il ministro di grazia e giustizia ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei dire, poche parole sulle ragioni di questa modifica all'articolo 11. Il Governo si è trovato in questa situazione: la V Commissione bilancio della Camera aveva dato parere favorevole sull'articolo 6 purché si togliesse la dizione « effetti economici » lasciando, naturalmente, quella « effetti giuridici » così come era nel testo originario.

L'articolo 6 che, rielaborato dalla nostra Commissione è diventato articolo 11, non ha tenuto conto di questa raccomandazione e indicazione della Commissione bilancio così che alcuni magistrati venivano a beneficiare di una decorrenza economica anteriore a quella giuridica.

Il Governo, per le ragioni che dirò, ha fatto i suoi conti dai quali è risultato che questa norma in sede di applicazione avrebbe importato una spesa, per emolumenti retroattivi, di circa due miliardi di lire.

Al Senato, dapprima nessuna difficoltà venne sollevata né in sede di Commissione finanze e tesoro né in sede di Commissione giustizia. Senonché in Assemblea, dopo un accenno di alcuni senatori, il Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Bertone, dichiarò che la proposta di legge non si sarebbe potuta approvare per mancanza di copertura ed invitava il Governo a provvedervi.

La discussione venne sospesa per alcuni giorni e al Ministero, gli uffici hanno fatto tutti i tentativi possibili ed immaginabili e tutti i calcoli giungendo alla conclusione formulata nell'attuale articolo 11 che rispecchia, in fondo, lo spirito della proposta originaria.

L'articolo 11, infatti, era stato certamente concepito come norma eccezionale rispetto alla norma generale dell'articolo 1 secondo cui gli effetti giuridici ed economici decorrono dal compimento dei sedici anni (o degli undici anni) di attività di servizio, però, se non si fosse predsposta una disposizione transitoria, come quella dell'attuale articolo 11, avremmo avuto non solo per l'avvenire (il che

rientra nelle previsioni della legge) ma anche per il passato – come ha ricordato poc'anzi il relatore Valiante – che tutti i nuovi consiglieri di corte d'appello avrebbero avuto la retroattività economica dal giorno – anche se verificatosi moltissimi anni fa – della decorrenza dei sedici anni di anzianità di servizio previsti dall'attuale legge. E credo che questo non fosse nello spirito della legge.

Abbiamo, quindi, precisato, dopo aver sentito tutti quelli che si potevano sentire, compresi gli interessati, che la decorrenza giuridica rimane quella precedentemente stabilita, mentre quella economica decorre dal momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Dopo questo, il solo problema finaziario che rimaneva, e che il Tesoro ci ha detto risolvibile senza bisogno di previsioni legislative, era quello derivante dal fatto - poiché la legge, presumibilmente, entrerà in vigore entro luglio o agosto - che vi sarebbe stato un periodo di tempo, dalla data di entrata in vigore della legge al 31 dicembre, che ricadeva negli stanziamenti del corrente esercizio senza che alcuna norma di questa legge lo prevedesse specificamente. Tuttavia questo problema non sussiste, dal punto di vista della necessità di una apposita previsione legislativa, perché trattandosi di spesa obbligatoria sarà sufficiente far ricorso all'articolo 41 della legge sulla contabilità dello Stato per integrare lo stanziamento degli appositi capitoli di spesa.

Avendo superato questo scoglio che, ad un certo punto era sembrato insormontabile, non ho che da raccomandare l'approvazione di questa proposta di legge in modo da chiudere una lunga discussione e dare sodisfazione a tutti questi magistrati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. Gli articoli da 1 a 10, compreso, della proposta di legge non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Scrutini in corso).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data della presente legge, è equiparato a tutti gli effetti alla valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 1.

Ai magistrati non ancora valutati o non valutati favorevolmente si applicano le disposizioni della presente legge.

Per i magistrati di cui al secondo comma, e per quelli di cui al terzo comma che ottengano la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, se abbiano maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la decorrenza della nomina alla nuova qualifica è disposta, agli effetti giuridici, alla data del 31 dicembre 1962, e, agli effetti economici, alla data del 31 dicembre 1963 sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

I predetti magistrati non possono, per alcun motivo, essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati nominati magistrati di Corte di appello, in base alla precedente disciplina.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Decorrenza delle nomine).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa l'espletamento degli scrutini non ancora completati per la nomina a magistrato di Corte d'appello; continua invece l'espletamento delle revisioni in corso.

Il giudizio favorevole, riportato dai magistrati in sede di scrutini già definiti o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato alla valutazione favorevole del Consiglio Superiore della Magistratura, prevista dall'articolo 1.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati per qualsiasi motivo scrutinati o hanno riportato giudizio sfavorevole in sede di scrutinio, sono sottoposti alla valutazione di cui all'articolo 1.

I magistrati di cui al secondo comma sono nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza agli effetti giuridici dalla data del compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, e agli effetti economici dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre

che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. La stessa disposizione si applica ai magistrati di cui al terzo comma e ai magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già maturato l'anzianità di cui all'articolo 1, se ottengono la valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 gli effetti giuridici della nomina alla nuova qualifica decorrono dal 31 dicembre 1962.

Ai magistrati di tribunale che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di Corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963 è attribuita la decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 31 dicembre 1962.

I magistrati di cui ai precedenti commi non possono per alcun motivo essere collocati nel ruolo organico prima di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati nominati magistrati di Corte d'appello con decorrenza 31 dicembre 1962 in base alla precedente disciplina.

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione il testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 12 e le tabelle A e C non sono state modificate.

PELLEGRINO. Per dichiarazione di voto. Come si ricorderà, il gruppo comunista, alla Camera, si era astenuto dalla votazione di questa proposta di legge. Ora, dati i miglioramenti apportati dal Senato, dichiaro, a nome del mio gruppo, di votare a favore.

DELL'ANDRO. Nel dare, a nome del gruppo della democrazia cristiana l'assenso a questa proposta di legge, dichiaro che il mio gruppo con quelli della maggioranza, ha dimostrato, di avere avuta una precisa e decisa volontà politica per raggiungere questo risultato.

Esprimiamo la nostra sodisfazione per il fatto che il gruppo comunista, alla fine, si sia deciso a dare il suo voto favorevole, ma dobbiamo rivendicare alla maggioranza governativa l'aver sostenuto e portata a soluzione questa proposta di legge.

FORTUNA. A nome del gruppo socialista dichiaro di votare in favore di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Breganze e altri: « Disposizioni sulla nomina a magistrato d'appello » (Modificata dal Senato) (1745-B).

Presenti e votanti			. 23
Maggioranza			. 12
Voti favorevoli			23
Voti contrari .	•		0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Bavetta, Bonaiti, Bosisio, Breganze, Coccia, De Florio, Dell'Andro, Fortuna, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Quaranta, Re Giuseppina, Reggiani, Sforza, Spagnoli, Tenaglia, Valiante, Zappa, Zoboli.

Sono in congedo:

Bova e Verga.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO